



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A2A S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nella riunione del 20 giugno 2016



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A2A S.p.A.

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche "Consiglio") della società A2A S.p.A. (di seguito "A2A" o la "Società") nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, tenuto altresì conto delle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, anche "Codice").

Art. 2

Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 2.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 2.2 Con congruo preavviso prima della nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio uscente esprime agli azionisti orientamenti sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in consiglio è ritenuta opportuna.

Art. 3

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o per Statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.
- 3.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dal criterio 1.C.1., lett. a), b), c), d), ed e), del Codice di Autodisciplina:

- a. esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui essa è a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione;
 - b. definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo;
 - c. definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società;
 - d. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - e. valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati della Società e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.
- 3.3 Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e in linea con quanto previsto dal criterio 1.C.1., lett. f), del Codice, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle operazioni strategiche identificate in detta previsione statutaria e di cui meglio in seguito all'art. 6.7.
- 3.4 In ottemperanza a quanto previsto dal criterio 1.C.1. lett. g) del Codice, il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente una propria valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati.

Art. 4

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 4.1 Il Presidente, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri con le modalità di cui al successivo articolo 7.
- 4.2 Al Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spettano le funzioni del Presidente.

Art. 5

Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche tra persone estranee alla Società, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, esperienza, indipendenza di giudizio e che non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Il Segretario dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Consiglio e, per esso, dal Presidente. I compiti del Segretario del Consiglio sono specificati nella delibera di nomina.



Art. 6

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola con cadenza mensile su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base di un calendario definito entro la fine di ciascun esercizio sociale, nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato entro 15 (quindici) giorni quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri per deliberare o essere informati su uno specifico argomento attinente la gestione, da essi ritenuto di particolare rilievo o urgenza, da indicare nella richiesta stessa.
- 6.2 La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza, al recapito, anche di posta elettronica, indicato da ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Collegio Sindacale.
- 6.3 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Il Consiglio delibera validamente, anche in mancanza delle formalità di cui al precedente punto 6.2, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
- 6.4 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.
- 6.5 Qualora il Presidente lo reputi opportuno, anche su richiesta di uno o più amministratori, può concordare con l'Amministratore Delegato la partecipazione alle riunioni del Consiglio dei dirigenti della Società e di quelli delle società del gruppo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza e sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.
- 6.6 A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa a tutti i Consiglieri e Sindaci per le eventuali osservazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria. Il testo definitivo del verbale viene quindi redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, sottoposto alla approvazione del

Presidente e del Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione consiliare e, successivamente, trascritto sull'apposito libro sociale. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio di Amministrazione, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

- 6.7 Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che hanno per oggetto l'approvazione dei piani industriali e finanziari, budget annuale, nomina del Comitato Esecutivo, fusioni e scissioni di società controllate i cui ricavi superano i 200.000.000,00 di euro, acquisizioni di partecipazioni di controllo in società i cui ricavi superano i 200.000.000,00 di euro, dei nominativi dei rispettivi amministratori delegati sono assunte con il voto favorevole di almeno 9 (nove) dei suoi componenti.
- 6.8 Gli argomenti che sono oggetto di deliberazione sono indicati nell'ordine del giorno di convocazione della riunione del Consiglio; le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione dei Consiglieri con le modalità e nei termini di cui al successivo Articolo 7.

Art. 7

Informativa pre-consiliare

- 7.1 La documentazione di supporto alle riunioni di Consiglio viene portata a conoscenza di ciascun Consigliere e Sindaco attraverso il sistema informativo in dotazione agli stessi "iMeetingRoom" nella medesima data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque entro il terzo giorno lavorativo anteriore a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile e comunque prima dell'inizio della riunione consiliare. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa deve essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai Consiglieri.
- 7.2 La documentazione di supporto viene predisposta a cura della Funzione aziendale competente, sulla base di schede informative/deliberative che raccolgono i principali elementi di valutazione necessari a ciascun membro del Consiglio per acquisire la dovuta conoscenza ai fini della relativa deliberazione e inviata a cura della Segreteria Societaria. Il personale della Società che predisponde



la documentazione per le riunioni del Consiglio è tenuto alle stesse regole di riservatezza dei componenti del Consiglio di cui al successivo Articolo 11.3.

Art. 8

Organi delegati

- 8.1 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 22 dello Statuto e di cui meglio sopra all'art. 6.7, e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, all'Amministratore Delegato, e/o ai membri del Comitato Esecutivo.
- 8.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

Art. 9

Amministratori indipendenti

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente l'indipendenza dei propri membri non esecutivi sulla base delle informazioni dagli stessi forniti e a tal fine definisce, sentito il Collegio Sindacale, i contenuti e le modalità con cui gli Amministratori forniscono le suddette informazioni.
- 9.2 Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori. Le riunioni sono convocate su iniziativa degli stessi Amministratori indipendenti.
- 9.3 Ai sensi del criterio 2.C.3. del Codice, il Consiglio di Amministrazione della Società designa il lead independent director se ciò è richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri indipendenti o se il Presidente è un Consigliere esecutivo. Il lead independent director, se nominato, rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle richieste e dei contributi degli amministratori non esecutivi, in particolare di quelli indipendenti.
- 9.4 Il lead independent director ha la facoltà di convocare riunioni per la discussione di temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale. Il lead independent director, inoltre, collabora con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi, anche tramite l'organizzazione di specifiche attività di induction.

Art. 10

Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

- 10.1 Il Consiglio istituisce nel proprio ambito Comitati, anche in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina, con funzioni propositive e consultive. I Comitati interni, nello svolgimento di attività istruttorie per conto del Consiglio di Amministrazione, possono avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che mette a disposizione di ciascun

Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio stesso. Annualmente, nell'ambito della rendicontazione da parte dei Comitati, il Consiglio di Amministrazione è informato sulle spese sostenute da ciascun Comitato per lo svolgimento delle proprie attività.

- 10.2 Nella composizione dei Comitati il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei requisiti di indipendenza e delle caratteristiche di professionalità dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato sia costituito da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente.
- 10.3 I Comitati sono composti da almeno tre membri. Ciascun Consigliere, fatta eccezione per i Presidenti dei Comitati, può essere nominato membro di massimo due Comitati. I membri dei Comitati decadono dalla loro carica dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive.
- 10.4 Alle riunioni dei Comitati possono partecipare anche soggetti che non ne sono membri su invito del Presidente di ciascun Comitato con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.
- 10.5 I poteri e le funzioni dei Comitati sono determinati da specifici Regolamenti adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 10.6 I Comitati, per il tramite dei propri Presidenti, trasmettono al Consiglio di Amministrazione una sintetica rendicontazione sull'attività svolta con cadenza almeno trimestrale.

Art. 11

Doveri dei Consiglieri di Amministrazione

- 11.1 Tutti i Consiglieri di Amministrazione devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia ed indipendenza, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti.
- 11.2 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.
- 11.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto del Regolamento per la gestione delle informazioni riservate e privilegiate.

11.4 Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare, l'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.

Art. 12

Cumulo degli incarichi ricoperti in altre società

12.1 Secondo quanto raccomandato dal Codice al criterio 1.C.3, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 5 aprile 2016, ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco della Società individuandolo in non più di tre incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in società quotate, ivi incluso l'incarico in A2A S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e transitori, che consentano agli amministratori non esecutivi ed ai sindaci della Società di ricoprire la carica di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in una quarta società quotata per un periodo limitato nel rispetto del predetto orientamento.